

Sommario

PREMESSA.....	2
1. PEC	2
2. FIRMA DIGITALE	3
3. FIRMA DEGLI ATTI E CONTENUTO DEGLI ALLEGATI	3
4. OGGETTO SOCIALE	4
5. ATTIVITA' INNOVATIVA ALTAMENTE TECNOLOGICA	5
6. VERSAMENTO DEL CAPITALE SOCIALE	6
7. REQUISITI	6
7.1. REQUISITO – SPESE DI RICERCA E SVILUPPO:	8
7.2. REQUISITO – FORZA LAVORO QUALIFICATA	8
7.3. REQUISITO – DIRITTI DI PRIVATIVA SU PROPRIETA' INDUSTRIALE E INTELLETTUALE	9
8. REGISTRAZIONE FISCALE DEL MODELLO.....	10
9. CONTROLLI REGISTRO IMPRESE	11

PREMESSA

Prima di procedere alla costituzione della Start-Up innovativa con procedura standard, si prega di prendere visione della documentazione disponibile nella pagina della [piattaforma Registro Imprese dedicata alla Start-Up innovativa Modello Tipizzato e la Sezione dedicata "Crea la tua Start Up"](#); e della Normativa di riferimento con dettaglio di Pareri e Circolari pubblicata sul sito della CCIAA di Bologna nella sezione Registro delle Imprese.

1. PEC (si invita anche a visitare la pagina dedicata alla PEC del sito internet della CCIAA di Bologna nella sezione Registro delle Imprese)

- **È possibile, per una società che deve costituirsi, dotarsi di indirizzo PEC?**

Si, la richiesta deve essere effettuata dal legale rappresentante della costituenda società.

- **La costituenda start-up deve dotarsi di un indirizzo PEC che sia univocamente riferibile alla stessa?**

Si – come chiarito dal MISE con circolare n. 3670/C del 23/06/2014 – l'indirizzo PEC dell'impresa comunicato al registro imprese deve essere **univocamente** ed **esclusivamente** riconducibile all'impresa stessa, pertanto la società non può comunicare come proprio indirizzo PEC quella di un commercialista o di altra persona. **Tale indirizzo dovrà essere indicato nella domanda di iscrizione da trasmettere al registro delle imprese.**

- **Come si attiva una casella PEC?**

Per attivare una casella PEC è necessario rivolgersi ad uno dei **Gestori autorizzati** che sono in possesso dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento.

I Gestori di PEC sono iscritti in un apposito elenco pubblico tenuto da DigitPA e consultabile tramite Internet all'indirizzo **www.agid.gov.it** nella sezione Posta Elettronica Certificata - Elenco gestori.

- **È sufficiente la comunicazione dell'indirizzo PEC della costituenda SRL start-up innovativa?**

No, è altresì richiesto che **ciascuno dei soci** abbia un **personale** indirizzo di posta elettronica certificata (diverso quindi da quello della società costituenda) che deve essere indicato nell'apposito modulo con cui viene richiesta l'assistenza specialistica.

- **È possibile comunicare come Casella PEC della costituenda società quella con il dominio @postacertificata.gov.it?**

No, perché la casella PEC @postacertificata.gov.it è stata introdotta, con l'articolo 16 bis comma 5 della legge 2/2009, con la finalità di attribuire senza oneri una casella di PEC ai cittadini che ne facciano richiesta, ed è destinata, quindi, **esclusivamente** alle comunicazioni tra Pubblica Amministrazione e Cittadino, e viceversa.

2. FIRMA DIGITALE

- **Chi deve disporre di un dispositivo di firma digitale?**

Devono essere in possesso di un dispositivo di firma digitale: tutti i sottoscrittori dell'atto e dello statuto per sottoscrivere digitalmente il modello di atto tipizzato, il legale rappresentante per sottoscrivere la **domanda di iscrizione da trasmettere al registro delle imprese** e tutti gli amministratori per l'iscrizione della propria nomina.

- **Come ci si dota di dispositivo di firma digitale?**

Il sottoscrittore/amministratore che non è dotato di dispositivo di firma digitale può farne richiesta alla Camera di Commercio o ad altro soggetto autorizzato all'emissione. [Si rimanda all'apposita pagina internet della Camera di Commercio di Bologna dedicata alla firma digitale.](#)

- **È possibile utilizzare il dispositivo di firma digitale di altra persona?**

No, i dispositivi di firma digitale sono **personali** e non è possibile trasferirne la titolarità. Inoltre è vietato duplicare il certificato e i dispositivi che lo contengono.

- **È possibile utilizzare un dispositivo di firma digitale scaduto/revocato/sospeso?**

No, la sottoscrizione di un documento informatico con un certificato di firma **revocato, scaduto o sospeso** equivale a **mancata sottoscrizione**.

3. FIRMA DEGLI ATTI E CONTENUTO DEGLI ALLEGATI

- **E' sufficiente nell'atto costitutivo e nello statuto la firma digitale di tutti i soggetti partecipanti/contraenti all'atto?**

No, è necessario che tutti i contraenti appongano oltre la firma digitale anche la marcatura temporale ad ogni firma sia nell'Atto costitutivo che nello Statuto (nei 2 file XML > opzione firma e marca del software di firma digitale).

Tra la prima e l'ultima marcatura temporale non debbono intercorrere più di 10 giorni.

- **Che cosa è la marcatura temporale?**

La marcatura temporale (*time stamping*) garantisce data e ora certi per un documento informatico al momento della sua apposizione.

Le marcature debbono essere acquistate on line. Ad acquisto completato correttamente, le marche temporali saranno immediatamente disponibili.

- **Con quali formalità devo procedere ad allegare altra documentazione?**

Gli allegati diversi da atto costitutivo e statuto debbono essere allegati in formato pdf/A e firmati digitalmente dal legale rappresentate. **Per atti di natura particolare (es. relazione di stima, procura notarile, atti in copia autentica), si prega di contattare l'ufficio.**

- **Come si deve procedere se gli Amministratori sono soggetti diversi dai Soci?**

In questo caso tutti gli Amministratori dovranno firmare digitalmente la Distinta FEDRA di presentazione della Pratica Modello Tipizzato. Non è ammessa procura all'invio con documento di riconoscimento.

- **Nella redazione dell'ATTO COSTITUIVO dove viene richiesto di indicare l'importo delle Spese e delle Tasse posso indicare zero (0)?**

No, è stato calcolato che l'importo minimo è di € 160,00, quindi non sono ammessi importi minori; generalmente comunque le spese si aggirano intorno ai 360,00 €.

- **Nella redazione dello STATUTO in caso di indicazione dell'organismo di conciliazione è sufficiente indicare la città (Bologna)?**

No, occorre indicare in maniera precisa sia l'organismo che la sua iscrizione al Registro degli organismi di mediazione presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento per gli affari di giustizia, Direzione Generale della Giustizia Civile.

- **Qual è la Data dell'atto costitutivo?**

La data dell'atto deve coincidere con l'ultima delle marcature temporali di atto e statuto o, se quest'ultimi sono privi di marcatura, con la data di registrazione degli stessi all'AE. In proposito, si ricorda che entro 30 giorni dall'apposizione dell'ultima firma marcata, gli atti devono essere inviati all'AE per la registrazione; e entro 20 giorni dalla data di registrazione di atto e statuto è necessario inviare la pratica al registro delle imprese.

- **Come si allegano atto costitutivo e statuto alla pratica FEDRA?**

Allegare alla pratica l'atto e lo statuto .HML codificandolo con "codice tipo documento" B07.

4. OGGETTO SOCIALE

- **Posso iscrivere una start-up innovativa che abbia come oggetto sociale il solo sviluppo, la sola produzione o la sola commercializzazione di beni o servizi innovativi ad alto valore tecnologico?**

No, il dettato normativo richiede ESPRESSAMENTE che l'oggetto sociale comprenda, in via esclusiva o prevalente, tutte e tre le fasi (quindi sia lo sviluppo che la produzione che la commercializzazione di beni o servizi innovativi ad alto valore tecnologico).

Va, altresì, precisato che i beni o servizi devono caratterizzarsi sia per l'"innovazione" che per l'"alto valore tecnologico".

L'analisi della disposizione permette di cogliere come la mera commercializzazione di prodotti innovativi non sia sufficiente al rispetto del requisito in esame.

E' escluso che la circostanza che un imprenditore effettui attività di vendita di prodotti ad alto livello tecnologico acquistati e prodotti da terzi possa condurre al conferimento dello status di start-up innovativa. Si deve osservare che l'Ufficio Registro Imprese è chiamato a verificare l'oggetto sociale, ovviamente con esclusione di ogni apprezzamento nel merito, in linea con i principi ermeneutici ordinari, richiedendosi però una valutazione complessiva di coerenza rispetto al dettato normativo. [\(Circolare del 14 febbraio 2017 n. 3696/c\).](#)

- **Posso prevedere più attività nell'oggetto sociale?**

Sì, in tal caso si dovrà però indicare con chiarezza quale sia/siano, tra le varie attività previste, quella o quelle prevalente/i con carattere innovativo ad alto valore tecnologico. Andrà, quindi,

premessa nell'oggetto l'indicazione "in via prevalente" e riportato l'elenco delle attività innovative ad alto contenuto tecnologico. Le eventuali altre attività, non rientranti tra quelle innovative, vanno riportate nell'oggetto premettendo la frase: "la società potrà altresì svolgere l'attività di ..." (o formule a questa equivalenti).

5. ATTIVITA' INNOVATIVA ALTAMENTE TECNOLOGICA

- **Dove devo descrivere in maniera dettagliata l'attività altamente tecnologica ed innovativa?**

Si precisa che la start-up costituita con modello tipizzato ai sensi dell'art. 1 del D.M. 17 febbraio 2016 deve iscriversi ATTIVA, per cui deve essere compilato anche il Mod.S5 (ed eventualmente anche UL) di inizio attività.

Infatti, se l'impresa non comunica l'inizio attività contestualmente alla costituzione, non può chiedere l'iscrizione nella sezione speciale.

La descrizione puntuale dell'attività dovrà inoltre essere indicata nel riquadro Start-Up (riq.32 di Fedra) codice 028 "breve descrizione dell'attività svolta, comprese l'attività e le spese in ricerca e sviluppo". Il legislatore utilizza il termine "attività", in senso proprio, come implementazione fattuale e oggettiva dell'astratta declaratoria dell'oggetto sociale. Si tratta pertanto di un elemento utile a valutare l'oggetto sociale in concreto, per definirne la sua innovatività ad alto valore tecnologico. Per cui la descrizione dovrà essere in questo campo precisa e dettagliata, specificando la natura dei prodotti o servizi tecnologici altamente innovativi.

- **Può essere considerata startup innovativa una Società che esercita attività soltanto di sperimentazione (ricerca e sviluppo) di prodotti o servizi tecnologici altamente innovativi ?**

No, non è possibile denunciare la sola attività di "ricerca e sviluppo", ma il complessivo avvio delle attività (c.2, lett. "f", cit.) di "sviluppo...produzione e...commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico".

Il MISE ha chiarito che non può essere considerata start-up innovativa una società la cui attività consista nella sola "sperimentazione" di servizi o beni innovativi, in quanto non sarebbe in tal modo rispettata la definizione codicistica dell'imprenditore (art. 2082 c.c.) secondo cui: "E' imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi" ([PARERE MISE 29 settembre 2014, prot. 169135](#)).

- **E' obbligatorio fornire l'indirizzo del proprio sito Web?**

Si segnala l'importanza che sia compilato il campo relativo all'indirizzo del sito internet (cioè il riquadro 5 del modello S2), nel quale le start-up innovative devono rendere disponibili, tra l'altro, le informazioni previste dall'art. 25 comma 12 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 e succ. modifiche. Il sito web costituisce un indicatore che può permettere di cogliere in modo intuitivo se si è al cospetto di un'impresa che fonda il proprio vantaggio competitivo sull'innovazione.

Se il sito web non fosse sufficiente, l'Ufficio Registro Imprese potrà richiedere direttamente alla società ulteriori chiarimenti o eventualmente un *presentation deck* per cogliere appieno gli elementi di innovatività del business. Infatti, è prassi diffusa tra le startup dotarsi di documenti descrittivi della proposta di business da presentare a potenziali investitori o partner industriali.

6. VERSAMENTO DEL CAPITALE SOCIALE

- **È possibile utilizzare l'assegno bancario?**

No, in quanto, non essendone garantita la copertura, non sarebbe garantito il rispetto dell'articolo 2464 codice civile, secondo cui «... alla sottoscrizione dell'atto costitutivo deve essere versato...» almeno il 25% del capitale sottoscritto: non sarebbe garantita, in altre parole, l'effettività dei conferimenti, poiché la solvibilità civilistica, che è assicurata nel caso di assegno circolare, resta ipotetica nel caso di assegno bancario.

- **È possibile utilizzare l'assegno circolare non trasferibile?** Sì, l'assegno dovrà essere intestato alla costituenda società. L'atto dovrà riportare gli estremi dell'assegno, ossia il numero, la data, il luogo e la Banca emittente. In aggiunta, va comunque allegata la copia della rinuncia alla revoca dell'assegno circolare e prova dell'avvenuta consegna di tale rinuncia alla società e alla banca (ad esempio, se si invia una PEC indirizzata alla società e alla banca, allegare copia della stessa e della relativa ricevuta di consegna).

- **È possibile ricorrere al bonifico bancario?**

Sì, il bonifico dovrà essere eseguito a favore della costituenda società.

In atto dovranno essere riportati gli estremi del bonifico, ovvero il beneficiario, il numero, la data, la Banca, il numero ID (ex CRO codice riferimento operazione).

- **È possibile effettuare il versamento in contanti?**

Sì, ma per i soli versamenti inferiori alla soglia di cui all'art. 49 co.1 D.lgs. 231/2007 (legge anticiclaggio) così come modificato dalla legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016), ossia per importi inferiori a euro 3.000,00. Essi possono essere eseguiti anche in contanti nelle mani dell'amministratore che con apposita dichiarazione attesta di aver ricevuto il contante da ogni socio. Per dimostrare che è stato effettuato il versamento, in questo caso è necessario presentare copia dell'apertura del conto tecnico intestato alla costituenda società con l'indicazione del capitale versato.

7. REQUISITI

- **Quando devono essere posseduti i requisiti per l'iscrizione di una start-up Innovativa?**

I requisiti previsti dall'art. 25, comma 2, Legge 221/2012 (modificati dal D.L. "Lavoro" del 28/06/2013 n. 76 entrato in vigore il 29/06/2013) devono essere posseduti dalle società di capitali al momento della richiesta di iscrizione nella sezione speciale delle start-up Innovative, tranne il requisito "spese di ricerca e sviluppo" (cfr. Faq successiva).

- **Cosa debbo scrivere nel Mod.S1 nel quadro "32/START-UP , INCUBATORI, PMI INNOVATIVE" relativamente alle informazioni /requisiti di startup innovativa ?**

Le informazioni si descrivono utilizzando i medesimi codici da 027 a 035 ed uno tra 066-067-068 (a seconda del requisito alternativo di start up dichiarato).

Cliccare qui per il collegamento [alla Guida start-up, pagine da 10 a 13.](#)

In via sintetica e non esaustiva ecco alcuni degli errori più frequenti nella compilazione dei riquadri, altri sono presenti nelle faq successive relative ai requisiti:

Codice 28: specificare l'attività cui fanno capo i requisiti relativi all'innovazione tecnologica (non l'attività d'impresa già altrove dichiarata es. nel modello S5) e le spese in ricerca e sviluppo. la startup che non abbia dichiarato come requisito le spese in ricerca e sviluppo, non è tenuta né a dichiarare tali spese. In tal caso l'informazione può essere sostituita da una dicitura del tipo "spese non dichiarate come requisito della startup".

codice 029: indicare elenco delle società partecipate. Se non ci sono partecipate inserire la dicitura: "Nessuna partecipazione in altre società".

codice 30: indicazione dei titoli di studio e delle esperienze professionali dei soci e del personale che eventualmente lavora nella startup innovativa, esclusi eventuali dati sensibili. Se la start-up ha dichiarato di possedere il requisito alternativo del personale qualificato, si rimanda alla Faq successiva al punto 7.2.

codice 031: indicare l'esistenza di relazioni professionali, di collaborazione o commerciali con incubatori certificati, investitori istituzionali e professionali, università e centri di ricerca, se presenti. Altrimenti inserire la dicitura: "nessuna relazione professionali, di collaborazione o commerciali con incubatori certificati, investitori istituzionali e professionali, università e centri di ricerca".

codice 032: indicare elenco dei diritti di privativa su proprietà industriale e intellettuale, se presenti. Altrimenti inserire la dicitura: "nessun diritto di privativa".

Codice 033: Autocertificazione di veridicità dell'elenco dei soci, con trasparenza rispetto a fiduciarie e holding.

Se non vi sono fiduciarie e holding inserire la dicitura: "Il legale rappresentante della società, sottoscrittore dell'adempimento, ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara la veridicità dell'elenco soci già iscritto al registro delle imprese e la sua trasparenza rispetto a fiduciarie o holding".

Se vi sono fiduciarie e holding nella compagine sociale: nel caso di elenco soci già iscritto ed aggiornato, la frase da inserire sarà: "Il legale rappresentante della società, sottoscrittore dell'adempimento, ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara la veridicità dell'elenco soci già iscritto al registro delle imprese e dichiara che il socio ... [indicare denominazione/ragione sociale] è fiduciario e che e che i dati relativi al fiduciante sono riportati nel documento allegato ai solo fini istruttori."

Nel caso di aggiornamento dell'elenco soci contestuale alla pratica: "Il legale rappresentante della società, sottoscrittore dell'adempimento, ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara la veridicità dell'elenco soci presente nel modello S allegato alla pratica e dichiara che il socio ... [indicare denominazione/ragione sociale] è fiduciario e che e che i dati relativi al fiduciante sono riportati nel documento allegato ai solo fini istruttori".

Alla pratica dovrà quindi essere allegato un **documento** (codice tipo documento D31 in quanto non visibile ai terzi) contenente l'autocertificazione di veridicità con i dati dei fiducianti, nei seguenti termini:

"Il Legale rappresentante della società, sottoscrittore dell'adempimento, ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del Dpr.445/2000, dichiara che...[indicare nome, cognome o denominazione/ragione sociale e, se attribuito, il codice fiscale del fiduciante] è fiduciante del socio ...[indicare denominazione/ragione sociale],fiduciario."

(Cfr. [Circolare MISE nr.3699/C del 13/06/2017](#)).

7.1. REQUISITO – SPESE DI RICERCA E SVILUPPO:

• Qual è il contenuto del bilancio previsionale?

Il bilancio previsionale deve contenere una previsione dettagliata delle spese in **attività di ricerca e sviluppo** che la start-up innovativa intende sostenere nel corso del primo esercizio di attività (attribuibili al primo esercizio secondo il principio di competenza) **che devono essere pari almeno al 15% del maggior valore previsto tra costo e valore totale della produzione**; si tratta delle corrispondenti definizioni del bilancio civilistico:

- il costo della produzione è il totale della voce B del conto economico di cui all'art. 2425 cc.;
- il valore della produzione è il totale della voce A del conto economico di cui all'art. 2425 cc.

• Quando e come presento il bilancio previsionale?

Nella compilazione del modello, nel campo "Attività e spese ricerca e sviluppo" (modello S1 quadro 32 codice 028) occorre indicare che il bilancio previsionale è allegato alla pratica.

Esso deve essere allegato in formato **.PDF/A (ISO 19005-1/2/3)** con sottoscrizione digitale del legale rappresentante (e in fase di spedizione andrà codificato con il codice documento D31).

• Come quantifico il valore delle spese in attività di ricerca e sviluppo?

Al fine di determinare l'importo delle spese in attività di ricerca e sviluppo, il parametro di riferimento è rappresentato dal principio contabile OIC 24 sulle immobilizzazioni immateriali.

Il D. L. 179/2012 prevede che, ai fini della dimostrazione del requisito sopra esposto, ai costi di ricerca e sviluppo previsti dai principi contabili vadano aggiunti:

- le spese relative allo sviluppo competitivo e pre-competitivo (quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business plan);
- le spese relative ai servizi offerti dagli incubatori; i costi lordi del personale, dei collaboratori, ivi compresi soci e amministratori, impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo;
- le spese legali per la registrazione e la protezione delle proprietà intellettuale, termini e licenze d'uso.
- costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca, sviluppo e innovazione, inclusi soci ed amministratori.

Le spese per l'acquisto e la locazione di immobili sono invece escluse dal computo dei costi di ricerca e sviluppo.

7.2. REQUISITO – FORZA LAVORO QUALIFICATA

• Gli amministratori-soci possano considerarsi nel computo della forza lavoro?

Sì, gli amministratori-soci possono computarsi nelle percentuali di forza lavoro qualificata di cui all'articolo 25, comma 2, lettera h), n. 2, del decreto-legge n. 179 del 2012, ma **soltanto se** anche soci-lavoratori o comunque aventi un impiego retribuito nella società "a qualunque titolo", diverso da quello organico. Per approfondimenti si rimanda alla [RISOLUZIONE N. 87/E del 14 ottobre 2014 dell'Agenzia delle Entrate](#).

• Tra i "collaboratori" possano essere annoverati anche i consulenti esterni titolari di partita IVA, gli stagisti e ogni categoria percipiente un reddito assimilato a quello di lavoro dipendente?

Come affermato dalla [Agenzia delle Entrate, nella RISOLUZIONE N. 87/E](#), gli **stagisti** possono essere considerati forza lavoro **solo se retribuiti** mentre i consulenti esterni titolari di partita Iva non possono essere annoverati tra i dipendenti e i collaboratori rilevanti ai fini del citato rapporto.

- **Al momento dell'invio come attesto la sussistenza del requisito della forza-lavoro?**

Al momento dell'invio della pratica telematica occorre che il rapporto di impiego sia già stato formalizzato. Se dipendente/amministratore/socio è possibile chiedere l'iscrizione all'INPS tramite il riquadro AC del modello Int.P. Occorre che in sede di compilazione del codice 030, il legale rappresentante dichiari il numero complessivo della forza lavoro impiegata nella costituenda società e i soggetti qualificati che costituiscono il requisito ai sensi dell'art.25, comma 2, lettera h), n. 2, del decreto-legge n. 179 del 2012. A titolo di esempio: forza lavoro complessiva n. 3 unità di cui 2 con laurea magistrale (specificare il tipo)

- **Ai fini della verifica della percentuale di un terzo o di due terzi, come deve essere effettuato il calcolo?**

Il calcolo della percentuale di forza lavoro altamente qualificata deve essere necessariamente eseguito "per teste" (vedi [RISOLUZIONE N. 87/E del 14 ottobre 2014 dell'Agenzia delle Entrate](#)).

La guida prevede che siano descritti <i titoli di studio e le esperienze professionali dei soci e del personale che lavora nella Start-up Innovativa, esclusi eventuali dati sensibili>. Tali informazioni devono essere indicate solo se i soci lavorano nella società? Quanto devono essere dettagliate?

Le informazioni relative ai titoli di studio e alle esperienze professionali devono essere fornite anche per i soci che non lavorano nella società.

Per quanto riguarda il dettaglio di tali informazioni si precisa che, nel caso sia stato speso il requisito della forza lavoro come requisito STARTUP, occorrerà specificare il nome e cognome (per i soggetti diversi da soci e amministratori è possibile omettere nome e cognome) della persona, i titoli conseguiti, gli istituti che li hanno rilasciati e le esperienze professionali maturate ed anche la tipologia del rapporto di impiego che li lega alla Start-Up innovativa. Nel caso, invece, si spenda un altro requisito tra quelli alternativi, sarà sufficiente inserire una descrizione generica dei titoli di studio e delle esperienze professionali dei soci e del personale impiegato . (es. n. ...diplomati in ... e n. ... laureati in ...) (Per approfondimenti vedi [Guida alla costituzione e alla modifica di startup innovative in forma di S.R.L. con modello standard tipizzato](#)).

7.3. REQUISITO - DIRITTI DI PRIVATIVA SU PROPRIETA' INDUSTRIALE E INTELLETTUALE

- **Il Modello di Utilità industriale soddisfa il requisito di cui alla lettera h) dell'articolo 25?**

Sì, anche il modello d'utilità soddisfa il requisito start-up .

"Si rileva che l'art. 82 del codice della proprietà industriale definisce i modelli di utilità affermando che sono tali: i nuovi modelli atti a conferire particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego di macchine o parti di esse, strumenti, utensili ovvero oggetti di uso in genere, quali i nuovi modelli consistenti in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti" ([Parere MISE 21 APRILE 2016, N. 111865](#)).

- **La Titolarità della licenza d'uso su un brevetto in corso di riconoscimento soddisfa il requisito?**

Sì, le start-up innovative titolari di licenza d'uso su un'invenzione oggetto di deposito, ma ancora non brevettata, soddisfa la condizione di cui all'articolo 25, comma 2, lett. h), numero 3 del DL 179/2012.

E' necessario allegare la Domanda di Brevetto presentata all'UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) ([Parere MISE 29 OTTOBRE 2015, N.218430](#)).

- **La titolarità dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario (software) registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per Elaboratore soddisfa il requisito?**

Sì, si ritiene che con il termine "titolare dei diritti" il legislatore abbia inteso ampliare la platea dei soggetti legittimati, ricomprendendo, oltre a colui il quale sia autore del programma, il soggetto (persona fisica o giuridica) che sia titolare dei diritti esclusivi di sfruttamento economico del software. ([Parere MISE 29.10.2015, N. 218415](#)).

In tal caso occorre allegare alla pratica di iscrizione della Start up l'attestato di registrazione rilasciato dalla SIAE, che attribuisce ai programmi depositati un numero progressivo e la data di registrazione.

8. REGISTRAZIONE FISCALE DEL MODELLO

Prima di effettuare la Registrazione Fiscale, si consiglia di inviare gli atti in formato pdf l'Ufficio AQI per un controllo formale.

- **Quando deve essere effettuata la Registrazione?**

Completata la compilazione e sottoscrizione con firma digitale e marcatura temporale dei due documenti elettronici occorre provvedere alla registrazione fiscale del modello. Utilizzando la funzione di registrazione presente nella piattaforma

<http://startup.registroimprese.it/> si forniscono all'Agenzia delle Entrate i seguenti documenti:

1. il modello, costituito dai due documenti elettronici in formato XML firmati digitalmente e marcati temporalmente dai contraenti;
2. il file PDF/A contenente la rappresentazione a stampa del modello;
3. il modello 69 (Richiesta di registrazione) convertito in PDF/A compilato secondo le indicazioni fornite nella sezione "Guida alla registrazione fiscale" presente nell'area guide della piattaforma.
4. Il documento informatico, atto costitutivo e statuto, redatto mediante modello standard tipizzato firmato digitalmente e con le marcature temporali apposte dai soci contraenti deve essere presentato per l'iscrizione al Registro delle imprese entro 20 giorni dalla data di registrazione fiscale.

- **Come è articolata la procedura di Registrazione?**

Per tutte le informazioni relative alla modalità di registrazione si devono scaricare i documenti presenti nella [Piattaforma startup.registro.imprese.it, "Guida alla Registrazione Fiscale"](#).

Per ulteriori informazioni contattare l'Ufficio Territoriale Bologna dell'Agenzia delle Entrate.

- **Il modello 69 viene elaborato in automatico dal sistema?**

No, occorre compilarlo e salvarlo utilizzando il modello editabile in formato .pdf messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate. Successivamente lo converte in .pdf/A e lo sottoscrive con firma digitale; liquida utilizzando il modello F24 l'imposta di bollo, codice tributo n. 1542, e

l'imposta di registro, codice tributo n. 1540, e acquisisce la quietanza di pagamento in .pdf/A. A questo punto richiede la registrazione utilizzando l'apposita sezione presente sul portale. Al momento della richiesta dovrà indicare l'indirizzo PEC del richiedente e caricare sulla piattaforma il modello 69 in .pdf/A sottoscritto digitalmente e la quietanza di pagamento in formato.pdf/A.

- **Se in fase di istruttoria dell'ufficio Registro imprese risultano errori nella redazione dell'atto costitutivo, posso modificarlo, sottoscriverlo digitalmente e marcarlo di nuovo e fare un rinvio della pratica telematica?**

No, non è possibile. Se l'atto costitutivo non è corretto la pratica telematica è irricevibile in quanto trattasi di atto digitale non modificabile e si deve procedere alla redazione di un nuovo Modello Tipizzato.

La registrazione deve sempre essere successiva all'ultima marcatura temporale ma precedente all'invio telematico (data protocollo registro imprese).

- **Con quali modalità devo allegare la Ricevuta di Registrazione alla pratica telematica?**

La Ricevuta di registrazione fiscale deve essere allegata con il Codice Documento Q22.

9. CONTROLLI REGISTRO IMPRESE

Quali sono i controlli e le valutazioni che il Registro Imprese è tenuto ad espletare in merito al requisito di "innovatività o di alto valore tecnologico" dei prodotti e/o servizi di cui la start-up avvia lo sviluppo, produzione e commercializzazione?

A tal proposito si segnala il [parere espresso dal Ministero dello Sviluppo Economico, nella Circolare del 14 febbraio 2017 n. 3696/c](#) ("Start-up e PMI innovative. Controlli in sede di iscrizione in sezione speciale"), al quale per intero si rimanda.